

1031

Polizza INFORTUNI

1 003 00000 00107530743

AGENZIA MILANO - AFFARI SPECIALI										NUMERO ARCHIVIO 00107530743	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/2651	830	77	110497231		1031	14	2014	1	0	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
29/09/2014		30/09/2015						01/10/2014			
CONVENZIONE			COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.		
						97400			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
CENTRO SCI CLUB SRL - STRADA MONGRENO, 20 - 10132 TORINO TO										11564230156	
NUMERO TELEFONO			NUMERO FAX		INDIRIZZO MAIL						

PREMI

COASSICURAZIONE DELEGA UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol	QUOTA UnipolSai Assicurazioni	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %
	QUOTA DELLE COASSICURATRICI										
DELEGATARIA	DELEGA ALTRI		COD. DELEG.		NUMERO POLIZZA DELEGATARIA						

La presente polizza è integrata dal Fascicolo informativo mod. 1031 edizione 01/06/2014

RIEPILOGO DELLE PERSONE - GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE (AD USO AMMINISTRATIVO)

GRUPPO 1

NUMERO PERSONE	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
		TASSO %	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE	
INFORTUNI: MORTE				
INVALIDITÀ PERMANENTE		FRANCHIGIA % (2) 50		
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)		FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO		
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)				
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)		FRANCHIGIA GG.		
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)				

GRUPPO 2

NUMERO PERSONE	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
		TASSO %	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE	
INFORTUNI: MORTE				
INVALIDITÀ PERMANENTE		FRANCHIGIA % (2)		
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)		FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO		
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)				
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)		FRANCHIGIA GG.		
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)				

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

(1) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTATE ALLE RETRIBUZIONI
(2) SE INDICATE SI INTENDONO IN DEROGA A QUELLE PREVISTE DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI

NOTE:

* Premio per Morte e Invalidità Permanente (vigente art. 15 comma 1 lett. F) del D.P.R. 917/86) euro 135,30.

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società (www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate;
- ✓ in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:
 - non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
 - non si sono verificati sinistri nei tre anni precedenti la stipula della polizza a carico delle garanzie prestate
 - non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati
- ✓ di accettare espressamente la trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all'indirizzo di posta elettronica indicato nel frontespizio di polizza e/o l'invio di comunicazioni di servizio tramite fax e/o SMS ai numeri indicati nel frontespizio di polizza, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, salva la possibilità di revocare successivamente tale consenso senza oneri.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia, e di acconsentire, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali comuni e sensibili nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

- | | |
|--|---|
| Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro | Art. 2.4 - Liquidazione ai beneficiari per la morte dell'Assicurato |
| Art. 1.9 - Altre assicurazioni | Art. 2.13 - Arbitrato irrituale |
| Art. 1.10 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione | Art. 2.14 - Limite di indennizzo per sinistro collettivo |
| Art. 1.11 - Persone non assicurabili e cessazione dell'assicurazione | Art. 3.7 - Estensioni - lettera b) infortuni determinati da calamità naturali |
| Art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro | Condizione Particolare cod. 80 - Regolazione del premio |
| Art. 2.2 - Condizioni patologiche preesistenti - criteri di indennizzabilità | |

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 01/10/2014

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza mensile

L'Agente o l'Incaricato

1031

**Allegato a polizza
INFORTUNI**

NUMERO POLIZZA	1/2651/77/110497231		
AGENZIA	MILANO - AFFARI SPECIALI	CODICE SUBAGENZIA	830

Contraente/Assicurato CENTRO SCI CLUB SRL
Domicilio STRADA MONGRENO, 20 - 10132 TORINO - TO
Codice Fiscale 11564230156

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI

- 9 - FRANCHIGIA ASSOLUTA SULLA INVALIDITA' PERMANENTE
80 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**CONVENZIONE INFORTUNI CUMULATIVA****TRA CENTRO SCI CLUB SRL****E LA****UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA****Condizioni Aggiuntive Dattiloscritte**

(ad integrazione del Fascicolo Informativo – Condizioni di Assicurazione mod.1031 ed.06/2014)

3 Sezione Infortuni Art.3.9 – Garanzie Prestate: Operanti di cui alle lettere pag.11 di 20 a pag.12 di 21 si intende completamente derogato e sostituito dal seguente**A) In Caso di Morte Somma Assicurata €.25.000,00**

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza la morte. L'indennizzo per il caso di morte NON è cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

A1) In caso di Commorienza di coniugi – duplicazione della somma assicurata a favore dei figli minorenni.

La Società liquida una seconda volta – ma con il massimo di €50.000,00 – la somma assicurata per il caso di morte qualora nel medesimo infortunio che provochi la morte dell'assicurato perisca anche il suo coniuge. Questo indennizzo supplementare viene corrisposto unicamente ai figli di età inferiore ai 18 anni e/o figli maggiorenni portatori di handicap (intendendosi per tali le persone che per il loro stato fisico o psichico sono impossibilitati a partecipare alla vita sociale o lavorativa), in parti uguali.

B) In Caso di Grave Invalidità Permanente superiore al 50% Somma assicurata €50.000,00

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente superiore al 50% di quella totale. La garanzia è prestata anche se l'insorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza ma, comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

C) Inabilità temporanea

1031

**Allegato a polizza
INFORTUNI**

NUMERO POLIZZA	1/2651/77/110497231		
AGENZIA	MILANO - AFFARI SPECIALI	CODICE SUBAGENZIA	830

Garanzia abrogata integralmente e non operante

D) Spese Mediche da Infortunio di Primo Soccorso –**Somma Assicurata per evento €.1.000,00 – Franchigia €.150,00**

La garanzia riguarda il rimborso delle spese sostenute entro e non oltre 90 giorni dalla data dell'evento in conseguenza di infortunio per:

- Gli **accertamenti diagnostici** con il sottolimito massimo di €.300,00
- Gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, nonché in caso di intervento chirurgico: dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervenute e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento;
- Rimborso per Apparecchi ortopedici comunque applicati**, nel limite complessivo di €.300,00 della somma assicurata
- Le rette di degenza;
- L'acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di 90 giorni di carrozzelle ortopediche, o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione, con il limite complessivo di €.300,00 della somma assicurata;
- Cure odontoiatriche, paradontopatie e protesi dentarie nel limite complessivo di €.300,00 della somma assicurata;

Resta comunque inteso tra le Parti che il rimborso delle spese per le protesi dentarie – se dovuto – sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 90 giorni dalla data del sinistro.

Rimangono escluse le spese per medicinali, trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali.

D.1) €.200,00 Rimborso Ski Pass a seguito infortunio quando, a seguito dell'infortunio occorso durante la pratica dello sci, l'Assicurato non può fruire dello skipass in suo possesso, la Società provvede a rimborsare tale spesa, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), fino all'importo di €.200,00 per evento per evento e per periodo di validità della presente polizza e col sottolimito per giornata di €.50,00. Sono escluse dal rimborso skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata. Tale estensione di garanzia verrà liquidata senza applicazione di alcuna franchigia.

D.2) €.200,00 Rimborso Lezioni di Sci non usufruite a seguito di Infortunio quando l'assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, causandogli la perdita economica di quanto pagato e non goduto, la Società provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazioni (ricevuta o fattura), con il limite complessivo di €.200,00 per evento e per periodo di validità della presente polizza e col sottolimito per giornata di €.50,00. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornalieri. Tale estensione di garanzia verrà liquidata senza applicazione di alcuna franchigia.

Si precisa che le garanzie sopra indicate D.1 e D.2 relative al rimborso Ski pass e Lezioni di sci sono cumulabili con la garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio di cui alla lettera D

E) Diaria da Ricovero ospedaliero prestata esclusivamente con pernottamento e per massimo 30 giorni € 25,00

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza;

- Un ricovero con una diaria giornaliera di €.25,00 col massimo di 30 giorni di ricovero; Il primo giorno di ricovero e l'ultimo di uscita vengono considerati come unico giorno.

1. Norme che regolano il Contratto in Generale

1031

**Allegato a polizza
INFORTUNI**

NUMERO POLIZZA	I/2651/77/110497231		
AGENZIA	MILANO - AFFARI SPECIALI	CODICE SUBAGENZIA	830

Art.1.3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Omissis

Art.1.4 – Frazionamento del premio

Omissis

Art.1.10 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha validità dal 29/09/2014 al 30/09/2015 senza tacito rinnovo, la copertura relativa al Singolo Tesserato decorre dalle ore 24 dal giorno della comunicazione del singolo nominativo e scade comunque al 30/09/2015 anche se questa è stato comunicato con una data di effetto diversa da quella della validità della polizza.

Art.1.11 – Persone non assicurabili e cessazione dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto dal presente articolo, il limite di età si intende elevato fino al compimento dell'80 esimo anno di età.

Art.1.12 – Variazioni nelle persone assicurate

L'Assicurazione vale esclusivamente per le persone che verranno comunicate agli indirizzi e mail indicati dalla Società utilizzando l'apposito modello all'uopo predisposto la quale ne prende atto senza emettere alcuna appendice. In caso di sinistro gli accertamenti avverranno unicamente dagli elenchi comunicati dal Contraente e inviati agli indirizzi e mail dedicati.

Art.1.18 – Validità Territoriale

A completa abrogazione del contenuto di tale articolo, l'Assicurazione è valida in tutta Europa.

2.Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**Art.2.1 – Obblighi in caso di sinistro;**

Il termine previsto per comunicare l'avvenuto sinistro si intende triplicato

Art.2.6 – Liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e relative franchigie

A parziale deroga di quanto indicato, non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari o inferiore

1031

**Allegato a polizza
INFORTUNI**

NUMERO POLIZZA	1/2651/77/110497231		
AGENZIA	MILANO - AFFARI SPECIALI	CODICE SUBAGENZIA	830

alla franchigia unica del 50%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente.

Art.2.5 – Determinazione dell'invalidità permanente

Qualora l'invalidità permanente accertata secondo i criteri del presente articolo sia pari o superiore al 75% sarà liquidato il 100% della Somma Assicurata

Liquidazione che interessino contemporaneamente Unisalute / UnipolSai

Qualora lo stesso sinistri interessi contemporaneamente garanzie prestate con la Copertura Unisalute che dal presente contratto, si precisa che la presente polizza opererà a secondo rischio.
Eventuali franchigie previste nella polizza Unisalute non potranno essere rimborsate dal presente contratto.

Meccanismo di funzionamento della franchigia su indennizzo per Invalidità Permanente:**1 Esempio:**

Somma assicurata per Invalidità Permanente totale 100% = €.50.000,00

Franchigia 50%

Invalidità permanente accertata 45%

Indennizzo da liquidare: nessuno, in quanto la franchigia 50% risulta superiore alla Invalidità Permanente accertata.

2 Esempio

Somma assicurata per Invalidità Permanente totale 100% = €.50.000,00

Franchigia 50%

Invalidità permanente accertata 60%

Indennizzo da liquidare: 60% (Inv.Perm. accertata) – 50% (franchigia) = 10% x €.50.000,00 = €.5.000,00

3 Esempio

Somma assicurata per Invalidità Permanente totale 100% = €.50.000,00

Franchigia 50%

Invalidità permanente accertata 80%

Indennizzo da liquidare: 100% (75% = 100%Inv.Perm.) = €.50.000,00

Art.2.10 – Liquidazione del rimborso spese mediche da infortunio e relativa franchigia

A parziale deroga di quanto disposto dal suddetto articolo, se viene resa operante la garanzia Rimborso Spese Mediche la Società rimborserà le stesse all'assicurato, nel limite della somma di €.1.000,00 per ciascun infortunio, il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle relative notule, distinte e ricevute di pagamento in originale, debitamente quietanzate, previa deduzione della sola franchigia di €.150,00 (si intende pertanto abrogato lo scoperto e il relativo minimo).

La Società applica la franchigia prevista anche quando l'infortunio comporti:

- Il ricovero in Istituto di cura;
- Un Day Hospital di almeno due giorni consecutivi;
- Una immobilizzazione anche senza ricovero, per almeno venti giorni.

Meccanismo di funzionamento della franchigia su indennizzo per Rimborso Spese mediche da Infortunio**1 Esempio:**

Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche €.1.000,00

Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese Mediche €.400,00

Franchigia €.150,00

Rimborso da liquidare €.400,00 – €.150,00 = €.250,00

1031

**Allegato a polizza
INFORTUNI**

NUMERO POLIZZA	1/2651/77/110497231		
AGENZIA	MILANO - AFFARI SPECIALI	CODICE SUBAGENZIA	830

2 Esempio:

Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche € 1.000,00

Spese effettivamente sostenute per Rimborso Spese Mediche € 1.400,00

Franchigia € 150,00

Rimborso da liquidare € 1.000,00 in quanto l'importo delle spese sostenute detratto la franchigia prevista di € 150,00 risulta superiore alla somma assicurata ($€ 1.400,00 - € 150,00 = € 1.250,00$)**3. Norme che regolano la Sezione Infortuni****Art.3.1 – Oggetto dell'assicurazione**

A parziale deroga dell'Art.3.1 Oggetto dell'assicurazione, l'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca in relazione all'esercizio di attività sciistica dilettantistica e ricreativa sulla neve (SCI ALPINO, SCI di FONDO, e SNOWBOARD ALPINO), nelle località di montagna.

La garanzia è inoltre estesa alle attività dilettantistiche e ricreative organizzate dalla Contraente o dalle Associazioni ad essa affiliate e/o aderenti, quali i corsi di ginnastica presciistica ed escursionismo (EEA = ESCURSIONISMO Esperti con Attrezzature – EAI = Escursionismo Ambienti innevati con max pendenza 30° gradi)

4 Sezione Malattia

Sezione Esclusa e completamente abrogata dalla presente convenzione

5 Condizioni particolari richiamate relative alla polizza in generale**Franchigia assoluta sulla invalidità permanente (Codice 9)**

Si precisa che non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quanto questa è di grado non superiore al 50% dell'invalidità permanente totale, si intende abrogato e reso privo di effetto pertanto l'ultimo capoverso del suddetto articolo.

Regolazione premio (Codice 80)

Omissis

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

1031

Allegato a polizza INFORTUNI

NUMERO POLIZZA	1/2651/77/110497231		
AGENZIA	MILANO - AFFARI SPECIALI	CODICE SUBAGENZIA	830